REGOLAMENTO (CEE) N. 384/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1993

recante misure specifiche di sorveglianza all'importazione di mele dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio [3] definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che nel corso dell'attuale campagna la produzione di mele della Comunità è nettamente più elevata della produzione media degli ultimi anni; che i prezzi alla produzione sono in forte diminuzione, a seconda dei mercati, rispetto alla campagna precedente; che le scorte ancora disponibili sono molto più consistenti di quelle registrate nello stesso periodo della campagna precedente, nonostante i cospicui ritiri già effettuati dall'inizio della campagna;

considerando che, a causa di questa produzione abbondante, l'importazione di quantitativi troppo ingenti di mele durante la campagna in corso rischierebbe di provocare gravi perturbazioni del mercato, tali da compromettere gli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato;

considerando che è quindi opportuno adottare le misure atte a consentire una rigorosa sorveglianza delle importazioni di mele fino al termine del periodo di importazione; che il sistema più idoneo per il raggiungimento di questo obiettivo è costituito dal rilascio dei titoli di importazione solo dopo che sia trascorso un periodo determinato tra il momento della presentazione della domanda e il rilascio effettivo, previa costituzione di una cauzione intesa a garantire l'adempimento degli obblighi degli operatori;

considerando che è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [5], fatta salva l'applicazione di talune disposizioni specifiche del presente regolamento;

considerando che per tener conto della situazione particolare dei prodotti in fase di trasporto verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno rilasciare immediatamente i titoli di importazione chiesti anteriormente al 27 febbraio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 1° settembre 1993, l'immissione in libera pratica nella Comunità di mele di cui alle voci 0808 10 31, 0808 10 33, 0808 10 39, 0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59, 0808 10 81, 0808 10 83 e 0808 10 89 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dagli Stati membri interessati a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla sua sede nella Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 1,5 ECU per 100 kg netti. La cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente qualora, durante il periodo di validità del titolo, l'immissione in libera pratica dei quantitativi indicati nel titolo stesso non venga realizzata o sia realizzata soltanto parzialmente.

2. I titoli d'importazione sono validi per quaranta giorni a decorrere dalla data di rilascio definita all'articolo 3, paragrafo 2. La validità è tuttavia limitata al 31 agosto 1993.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano fatte salve le seguenti disposizioni specifiche:

— non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino e dell'articolo 8, paragrafo 4; la quantità immessa in libera pratica non può essere superiore a quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo; nella casella 19 dev'essere quindi iscritta la cifra 0;

— in deroga all'articolo 8, paragrafo 5, l'obbligo di importare si considera assolto quando la quantità importata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo;

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 240 del 25. 9. 1992, pag. 12.

— in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, i diritti derivanti dai titoli d'importazione non sono trasferibili ;

— in deroga all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, se l'obbligo d'importare non viene assolto, la cauzione è incamerata per una quantità pari alla differenza tra :

  — il 93 % della quantità netta indicata nel titolo

  e

  — la quantità netta effettivamente importata.

Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione propriamente detto devono indicare, nella casella 8, il paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di consegna della domanda, purché nel frattempo non venga presa alcuna misura.

Tuttavia, sono rilasciati immediatamente i titoli di importazione chiesti anteriormente al 27 febbraio 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. i quantitativi di mele per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, per sottovoce della nomenclatura combinata e per paese d'origine.

   Detta comunicazione avviene con la seguente frequenza :

   — ogni mercoledì per le domande inoltrate il lunedì e il martedì,

   — ogni vendredì per le domande inoltrate il mercoledì e il giovedì,

   — ogni lunedì per le domande inoltrate il venerdì della settimana precedente ;

2. i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi iscritti a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.

   Detta comunicazione avviene ogni mercoledì per i dati pervenuti la settimana precedente.

Se non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1 o se non rimangono quantitativi non utilizzati ai sensi del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni sopra indicati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione